

## LE NOVITA' FISCALI INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL "DECRETO FISCALE 2021"

Si esaminano le principali novità introdotte dalla Legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021

Informativa n.	1/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 146/2021 del 21/10/2021 pubblicato in GU n. 252 del 21/10/2021 Legge n. 215 del 17/12/2021 pubblicata in GU n. 301 del 20/12/2021



Il D.L. n. 146 del 21/10/2021 c.d. "Decreto Fiscale 2021", entrato in vigore il 22/10/2021, ha introdotto misure in materia economica e fiscale le cui principali disposizioni sono state analizzate nell'Informativa Unistudio n. 34/2021.

Nella presente Informativa vengono esaminate le novità di maggior rilievo introdotte in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, entrata in vigore il 21/12/2021.

### **Contabilità di magazzino**

Sono stati leggermente modificati gli importi il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino che sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

In particolare, viene stabilito che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:

- l'ammontare dei ricavi è superiore a 5,164 milioni di Euro (in luogo dei precedenti 10 miliardi di lire, corrispondenti a 5.164.568,99 Euro) e contemporaneamente,
- il valore complessivo delle rimanenze è superiore a 1,1 milioni di Euro (in luogo dei precedenti 2 miliardi di lire, corrispondenti a 1.032.913,80 Euro).

Rimane fermo che l'eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in relazione all'ultima modifica dei limiti in esame.

Pertanto, per verificare se, nel periodo d'imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, occorrerebbe verificare se, nei periodi di riferimento 2018 e 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), siano stati superati i nuovi limiti.

### **Non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni**

Viene previsto che, con decorrenza dall'1/01/2022, nell'ambito dei trasporti internazionali di beni - ai quali si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9 co. 1 n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 - non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile; dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Ne consegue che risultano esclusi dal beneficio della non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto a committenti diversi da quelli appena citati.

È una fattispecie che sovente si può verificare; basti pensare a quando le imprese di trasporto sub affidano a terzi vettori il trasporto di alcune tratte.

Se con le attuali norme la non imponibilità del trasporto era legata solamente al fatto che il servizio di trasporto era "relativo" ad un bene in esportazione o importazione, ora viene richiesto un ulteriore requisito, ossia che lo stesso servizio sia reso direttamente ai soggetti sopracitati.

Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma.

### **Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie**

Viene previsto anche per l'anno 2022, il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

#### **Invio dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria**

Viene disposto il rinvio dall'1/01/2022 all'1/01/2023 dell'obbligo, per gli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Attualmente, tali soggetti (es. farmacie, parafarmacie, ottici) possono memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria su base facoltativa.

Tuttavia, a partire dall'1/01/2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.

#### **Sistemi di incasso evoluti per l'invio dei corrispettivi**

Viene rinviata dall'1/07/2021 all'1/07/2022 la possibilità di utilizzare sistemi evoluti di incasso, mediante carte di debito, di credito o altre forme di pagamento elettronico, per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Tale possibilità consentirà agli esercenti attività di commercio al minuto, compresi i gestori di distributori automatici, di utilizzare un unico strumento per la rilevazione dei pagamenti e per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

La definizione delle caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, delle informazioni da trasmettere e dei termini di invio, saranno stabilite da un emanando provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Abitazione principale ai fini dell'IMU - immobili dei componenti del nucleo familiare in comuni diversi**

Viene modificata la definizione di abitazione principale ai fini dell'IMU.

Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati nello stesso comune o in comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.

Cordiali saluti.